

D.Dirett 31-5-2000

Caratteristiche tecniche dei depositi fiscali di tabacchi lavorati.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2000, n. 147.

D.Dirett. 31 maggio 2000 ⁽¹⁾

Caratteristiche tecniche dei depositi fiscali di tabacchi lavorati ⁽²⁾

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la *legge 17 luglio 1942, n. 907*, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la *legge 22 dicembre 1957, n. 1293*, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la *legge 13 luglio 1965, n. 825*, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la *legge 10 dicembre 1975, n. 724*, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la *legge 7 marzo 1985, n. 76*, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'articolo 11 della *legge 25 maggio 1989, n. 190*, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;

Visto il *decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*, concernente, tra l'altro l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive C.E.E., e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283*, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta amministrazione;

Considerato che le attività trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;

Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attività di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana;

Visto il decreto 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;

Visto il decreto 1° giugno 1999, n. 202 (regolamento recante modificazione al *decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67*);

Decreta:

1. La verifica tecnica dei locali del deposito fiscale, di cui all'art. 4, comma primo del *decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67*, dovrà essere effettuata dal funzionario preposto all'ispettorato compartimentale competente per territorio che, all'uopo, può incaricare altro funzionario dell'ispettorato.

Per motivate esigenze di servizio la direzione generale può incaricare altro funzionario dell'amministrazione.

2. La verifica tecnica, oltre ad accertare quanto previsto nel comma secondo del citato art. 4, è finalizzata:

a) ad individuare i locali necessari per l'espletamento dell'attività di vigilanza fiscale permanente nei depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati e nei depositi fiscali commerciali con un livello di introduzione annua superiore ai 10.000.000 di kg convenzionali;

b) ad acquisire la dichiarazione di conformità degli impianti e delle strutture alle prescrizioni di cui al *decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*, e successive modificazioni;

c) ad accertare che le caratteristiche costruttive del deposito fiscale assicurino una idonea conservazione dei tabacchi;

d) a valutare che i sistemi di allarme garantiscano un adeguato livello di sicurezza per la merce custodita.

L'Amministrazione valuterà, di volta in volta, l'opportunità di estendere il servizio di vigilanza permanente ai depositi commerciali con volume di introduzione annuo superiore a 1 milione di kg convenzionali ⁽³⁾.

Caratteristiche tecniche dei depositi fiscali di tabacchi lavorati.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2000, n. 147.

3. I locali necessari per l'espletamento dell'attività di vigilanza fiscale permanente nei depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati e nei depositi fiscali commerciali, devono essere strutturati in modo da garantire un controllo centralizzato attraverso monitor collegati ad un circuito di telecamere dei varchi, compresi i raccordi ferroviari del perimetro esterno nonché di ogni altra eventuale area del deposito fiscale.

La postazione di vigilanza è altresì collegata ai sistemi informatici di contabilità e dotata di linea telefonica diretta.

I citati locali devono comunque garantire una agevole attività di controllo delle movimentazioni effettuate e dei relativi documenti contabili.

Presso ogni deposito fiscale produttivo potrà essere richiesta l'installazione, a spese del depositario, di appositi meccanismi automatici appositamente sigillati per la rilevazione delle quantità di tabacchi lavorati fabbricati ⁽⁴⁾.

4. La superficie dei depositi fiscali deve essere proporzionata alla quantità massima di tabacchi detenibile, in conformità a quanto previsto dal *decreto legislativo n. 626 del 1994*, e comunque tale da rendere agevole ogni attività di verifica.

Le aree destinate ad uffici o servizi dovranno essere fisicamente separate dalle aree di stoccaggio attraverso opere murarie idonee.

5. I sistemi di sicurezza a garanzia dei tabacchi custoditi vanno valutati e prescritti in relazione all'ubicazione del deposito fiscale, dal funzionario che effettua la verifica tecnica che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere l'ausilio di tecnici delle Forze dell'ordine.

Le misure passive devono prevedere l'installazione di porte e finestre blindate o munite di grate metalliche; gli accessi vanno dotati di serrature di sicurezza; l'impianto di allarme, che va comunque dotato di sistema di autoalimentazione, dovrà segnalare qualunque intrusione all'interno del deposito fiscale e deve essere strutturato, in relazione anche alle innovazioni tecnologiche, in modo da prevedere un sufficiente numero di rilevatori di presenza, dispositivi antisfondamento, contatti alle aperture, e segnalatori sonori e luminosi.

6. L'ispettorato compartimentale trasmette alla Direzione generale dei monopoli di Stato una relazione sulle misure di sicurezza già esistenti e su quelle prescritte, al fine di consentire la valutazione sull'accoglimento della domanda di autorizzazione di deposito fiscale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2000, n. 147.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 1 dell'art. 4, *D.M. 22 febbraio 1999, n. 67*.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, *D.Dirett. 10 luglio 2002*.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 2, *D.Dirett. 10 luglio 2002*.